
BANDO DI GARA

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 10 del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. del è indetta

ASTA PUBBLICA

per l'aggiudicazione mediante il criterio delle offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara, della concessione dell'area contraddistinta dalle PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 di circa 46.797 mq in C.C. BREGUZZO II^ e della struttura ludico/ricreativa denominata "Parco Avventura" ivi insistente.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

AD ORE _____ DEL GIORNO _____ APRILE 2023

La seduta di gara, pubblica, avrà luogo lo stesso giorno con inizio alle ore _____

La procedura di gara per la scelta del Concessionario è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23, artt. 17, 18, 19, recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e dal relativo regolamento di attuazione.

Il canone annuo di concessione posto a base di gara è di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) (I.V.A. esclusa).

L'importo complessivo a base di gara, commisurato alla durata massima contrattuale di 8 anni, come disciplinata dal paragrafo II, è quindi pari a **€ 28.000,00 (ventottomila/00) (I.V.A. esclusa).**

L'aggiudicazione ha luogo a favore del miglior offerente con il criterio del **canone più alto in aumento rispetto al canone annuo** posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione o pari a tale importo.

La presentazione dell'offerta presuppone l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nello schema di atto di concessione predisposto dall'Amministrazione concedente (allegato 2).

PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la concessione dell'area contraddistinta dalle PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 di circa 46.797 mq in C.C. BREGUZZO II^ e della struttura ludico/ricreativa denominata "Parco Avventura" ivi insistente (allegato 3 – planimetria).

Il Concessionario, ferme restando la destinazione urbanistica delle aree (articolo 2) e la specifica destinazione d'uso delle medesime prevista dal presente atto (articolo 1), può svolgere attività di sfruttamento economico dei beni concessi.

L'insieme degli impianti nonché le attrezzature oggetto della presente procedura è elencato e dettagliato nell'allegato "elenco strutture e attrezzature" (allegato 4).

In particolare Il Concessionario dovrà, come da allegato schema di concessione:

- 1) garantire l'utilizzo del parco secondo le sue caratteristiche, provvedendo all'apertura dello stesso al pubblico, come minimo nei mesi da giugno a settembre, stabilendone le tariffe di accesso, assicurandone altresì la custodia, la pulizia dell'area e dei locali. In particolare,

l'affidatario dovrà garantire il controllo e la vigilanza sugli accessi e il corretto utilizzo del parco e delle sue attrezzature e pertinenze da parte dei fruitori;

- 2) provvedere alla manutenzione ordinaria del parco durante l'anno. In particolare, l'affidatario dovrà effettuare gli interventi di mantenimento funzionale degli impianti, attrezzature e strutture oggetto della concessione e il loro costante controllo.

La gestione dovrà essere svolta direttamente dall'affidatario con i propri mezzi e propria struttura tecnico operativa, con personale e/o addetti nel rispetto delle normative sul lavoro.

L'affidatario sarà l'unico responsabile nei confronti del comune di Sella Giudicarie nell'ambito della gestione e funzionamento del Parco.

PARAGRAFO II: DURATA DEL CONTRATTO

La concessione avrà durata di anni 4, decorrenti dalla data di consegna del compendio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l'intero compendio (aree, strutture ed attrezzature) all'aggiudicatario prima della stipula del contratto, al fine di consentire le attività preliminari di predisposizione di quanto necessario per accelerare l'apertura dell'attività.

È prevista la facoltà per l'Amministrazione di prorogare la concessione per ulteriori 4 anni.

PARAGRAFO III: SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

I concorrenti hanno facoltà di effettuare un **sopralluogo tecnico** sui luoghi oggetto della presente gara.

Al fine di poter effettuare tale sopralluogo, il concorrente è tenuto fissare l'appuntamento con l'addetto comunale, facendone richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata comune@pec.comune.sellagiudicarie.tn.it, riportando le proprie generalità e quelle del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo, allegando copia del documento di identità e un recapito telefonico a cui essere contattato per l'assunzione degli accordi necessari. L'amministrazione assicura la possibilità di effettuare sopralluogo per le richieste di appuntamento pervenute entro le ore del _____ aprile 2023.

PARAGRAFO IV: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammesse a presentare offerta le persone fisiche, imprese, associazioni sportive, anche in forma raggruppata.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuno e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando l'offerente con cui sussiste tale situazione.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione dei divieti medesimi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990, i soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;**
- **requisiti di idoneità professionale:**

a) iscrizione nel registro competente tenuto dalla CCIAA (Registro imprese oppure nel REA). Se non si è in possesso dell'iscrizione al momento dell'espletamento della gara, l'aggiudicataria dovrà iscriversi entro 30 gg. dalla stipula del contratto;

b) gestione di strutture analoghe: aver gestito per almeno DUE stagioni, nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un parco avventura.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il fac simile allegato (n. 5) al presente bando.

In caso di partecipazione alla gara da parte di più soggetti raggruppati:

- i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti raggruppati.

PARAGRAFO V: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara gli interessati devono far pervenire - A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA- secondo le modalità illustrate nel prosieguo **un plico** chiuso sui lembi di chiusura con nastro adesivo o ceralacca o altro materiale idoneo a garantire l'integrità del contenuto, contenente la documentazione indicata nel **paragrafo VI** del presente Bando.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura:

"Offerta relativa alla gara per la concessione dell'area contraddistinta dalle PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 di circa 46.797 mq in C.C. BREGUZZO II^ e della struttura ludico/ricreativa denominata "Parco Avventura" ivi insistente."

Il plico deve essere recapitato specificatamente al COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, Piazza Cesare Battisti n, 1 38087 SELLA GIUDICARIE (TN)

ENTRO LE ORE ____ DEL GIORNO _____ APRILE 2023

in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corriere;
- mediante consegna diretta alla sede del Comune di Sella Giudicarie;

Gli orari di apertura al pubblico ai quali si può fare riferimento per la consegna sono dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 il martedì e il giovedì. La consegna può avvenire anche in altri orari nei quali gli uffici siano aperti al pubblico con la presenza di addetti destinati all'apertura al pubblico stesso che accettino la consegna dei plichi. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla gara gli offerenti i cui plichi dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che dovessero pervenire all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale dott. Vincenzo Todaro.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi esclusivamente per iscritto a mezzo PEC del Responsabile del procedimento vincenzotodaro@pec.comune.sellajudicarie.tn.it. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono, di email e di PEC.

I quesiti devono pervenire entro il sesto giorno lavorativo (esclusi sabato e domenica) antecedente alla scadenza del termine per presentare offerta. Le risposte saranno fornite entro il quarto giorno

lavorativo (esclusi sabato e domenica) antecedente alla scadenza del termine per presentare offerta.

PARAGRAFO VI: FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Nel plico esterno indicato al paragrafo V, deve essere inserito, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

- la “documentazione amministrativa” come di seguito identificata nel paragrafo VI.I
- una busta debitamente chiusa (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e **CONTROFIRMATA** sui lembi di chiusura recante la dicitura “offerta” e contenente **SOLTANTO** quanto richiesto al paragrafo VI.II.

Tutta la documentazione di seguito descritta deve essere prodotta in carta resa legale quando espressamente indicato, redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo.

Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 paragrafo VI.I ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

VI.I – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – unitamente alla busta contenente l'offerta e all'esterno di essa - tutta la documentazione di seguito descritta:

1) istanza di partecipazione (in carta legale o resa legale cioè munita del contrassegno che dimostra l'assolvimento dell'imposta di **bollo per Euro 16.00**), del concorrente, con contestuale **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, resa dall'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (in caso di Imprese o soggetti di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le Imprese o i soggetti medesimi di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.), **attestante:**

a) l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (di cui all'estratto normativo Allegato 07);

b) che il soggetto che presenta l'offerta non si trova, rispetto ad altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascun offerente, in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile rispetto ad alcun soggetto e che l'offerta è stata formulata autonomamente, oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. In tale ultimo caso, la dichiarazione deve essere completata con l'elencazione dell'offerente e degli offerenti che si trovano, rispetto al concorrente, in una posizione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile.

c) che il soggetto che presenta l'offerta non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante e dell'ente delegante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

In caso di partecipazione in forma raggruppata la dichiarazione deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento.

N.B. Si precisa che l'Amministrazione provvede ad escludere tutti i concorrenti per i quali si accerti – sulla base di elementi univoci – che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura della busta contenente l'offerta economica.

2) dichiarazione dell'offerente

- di accettare integralmente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni di cui allo schema di contratto di concessione;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.

Si allega al presente bando il fac-simile di dichiarazione che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (allegato 5)

All'istanza e alle dichiarazioni deve essere allegata copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore, se la documentazione non viene sottoscritta digitalmente.

Rispetto alle sopra dette dichiarazioni, è ammesso soccorso istruttorio nella prima seduta di gara.

VI.II – OFFERTA

L'offerta deve essere inserita in apposita busta, a sua volta inserita nel plico, che deve:

- essere chiusa con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e **controfirmata** sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente la dicitura **"OFFERTA"**.

Il seggio di gara procede ad escludere l'offerta ove si trovi nell'impossibilità di distinguere la busta contenente l'offerta da altri documenti contenuti nel plico di trasmissione.

L'offerta deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa in carta legale o resa legale (cioè munita del contrassegno che dimostra l'assolvimento dell'imposta di **bollo per Euro 16.00**) e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente numero di codice fiscale e di partita I.V.A. (se già in possesso) del soggetto offerente;
- b) deve essere formulata esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto, in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari ad **€ 3.500,00 (tremilacinquecento/00)** Si precisa sin d'ora che in caso di discordanza, l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere;
- c) deve essere sottoscritta (nome e cognome) da chi rappresenta il soggetto che presenta offerta (persona fisica, legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore, Presidente Associazione, ...) e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte.

In caso di partecipazione in forma raggruppata, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Il seggio di gara procede ad escludere l'offerta, nel caso in cui la stessa non sia chiaramente riconducibile al medesimo soggetto che ha sottoscritto l'istanza di partecipazione.

Vengono ritenute comunque non regolarizzabili e danno luogo all' esclusione immediata

- l'offerta fuori termine;
- l'offerta non sottoscritta;
- l'offerta pari o in diminuzione, condizionata, indeterminata o indeterminabile;
- l'offerta espressa a condizioni non ammesse;
- il plico aperto o lacerato, qualora sia da ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

In allegato al presente bando di gara è posto un fac-simile di offerta che i concorrenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (Allegato 6).

PARAGRAFO VII: PROCEDURA DI GARA

In seduta aperta al pubblico, convocata sin d'ora per **il giorno alle ore presso**, il Presidente del seggio, alla presenza di due Testimoni, procede alle operazioni di seguito descritte.

- 1) Verifica che i soggetti presenti siano legittimati, in qualità di legali rappresentanti o di procuratori ad impegnare legalmente l'offerente e, quindi, ad interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.
- 2) Procede, quindi, pubblicamente alla verifica dell'integrità e della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine, dando atto delle eventuali offerte pervenute oltre il termine e dunque non ammissibili.
- 3) Procede all'apertura dei plichi e a esaminare la documentazione presentata, provvedendo:
 - all'ammissione degli offerenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa regolare e completa;
 - all'esclusione nei casi in cui ne ricorrano le cause previste dal presente bando;
 - a disporre il soccorso istruttorio in caso di irregolarità della documentazione ai sensi del paragrafo VI.I, aggiornando, se del caso, la seduta.
- 4) Ove non sia necessario rinviare la seduta per consentire l'esercizio del soccorso istruttorio, procede, di seguito, all'apertura dei plichi contenenti le offerte, ne verifica la regolarità e dà lettura dell'offerta economica presentata da ciascun concorrente, provvede all'eventuale esclusione dell'offerta nei casi in cui ne ricorrano le cause previste dal presente bando.
- 5) Dopo l'apertura delle offerte, laddove sia stata resa dichiarazione di una situazione di controllo formale di cui all'articolo 2359 del codice civile o una qualsiasi relazione – anche di fatto - di uno o più offerenti con altri offerenti alla medesima gara, dispone che gli uffici procedano a richiedere agli offerenti la produzione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo (o la relazione predetta) in cui si trovano non ha influito sulla formulazione dell'offerta, assegnando a tal fine un termine breve e aggiornando, se del caso, la seduta.
- 6) Fatto salvo il caso di cui al n. 5, aggiudica la gara al concorrente che ha presentato l'offerta in aumento maggiore sull'importo posto a base di gara e che, pertanto, è stato collocato al primo posto della graduatoria.

Qualora due o più soggetti abbiano presentato la migliore medesima offerta e pertanto, siano a pari merito al primo posto della graduatoria, l'Ente banditore li invita a migliorare la propria offerta nella medesima seduta, in caso siano entrambi presenti, oppure assegnando a tal fine un nuovo termine e aggiornando la seduta, nel caso in cui non siano entrambi presenti. Nel caso in cui siano entrambi presenti, ma non intendano migliorare l'offerta, l'Ente banditore procede al sorteggio.

La gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

L'aggiudicazione disposta non è soggetta ad approvazione e non dà diritto automaticamente alla stipula del contratto che è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio comunale della sospensione dell'uso civico sulle particelle fondiari che contraddistinguono l'area oggetto di concessione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano ove applicabili le disposizioni della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., ed in particolare l'art. 19, e del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e ss.mm. e i. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg.

PARAGRAFO VIII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'offerta presentata vincola il concorrente fino al termine della procedura, che si conclude in ogni caso entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

In caso di aggiudicazione, il Comune ne dà immediata comunicazione per iscritto al miglior offerente, mediante pec o posta raccomandata, al recapito dallo stesso indicato nell'istanza.

All'esito della verifica dei requisiti generali e di idoneità professionale prescritti dal presente bando, il Comune invita l'aggiudicatario a:

- effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;

- presentare la documentazione a comprova della costituzione del **deposito cauzionale** di cui all'art. 14 dello schema di atto di concessione nella misura pari due annualità come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115) o polizza fidejussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'aggiudicatario presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'allegato sub 7) Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione comunale. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato sub 7) al presente bando, ove l'aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'aggiudicatario stesso. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere presentate in carta legale o resa legale;

- depositare presso i competenti uffici del Comune concedente, prima della consegna dell'intero compendio, il proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, per la verifica da parte del Comune, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi.

- adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni;

- consegnare al Comune concedente, prima della stipula del contratto, la documentazione a comprova della stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta nei locali, con un massimale almeno pari a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00).

PARAGRAFO IX: ULTERIORI INFORMAZIONI

IX.I - Mancata stipulazione dell'atto di concessione

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

IX.II – Codice di comportamento

Si applica il Codice di comportamento del Comune di Sella Giudicarie pubblicato sul sito <https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEL-COMUNE-DI-SELLA-GIUDICARIE>

IX.III - Privacy

L'allegato 9 contiene l'informativa sul trattamento dei dati ai fini dello svolgimento della presente procedura.

IX.IV - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del presente procedimento di gara è responsabile il segretario comunale dott. Vincenzo Todaro.

IX.V - Pubblicazioni

Il presente bando viene pubblicato:

- attraverso l'Albo telematico del Comune di Sella Giudicarie:

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

- sul sito Comune di Sella Giudicarie: <https://www.comunesellagiudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Comune-di-Sella-Giudicarie>

NB Ogni eventuale comunicazione inerente allo svolgimento della procedura di gara sarà effettuata esclusivamente attraverso il sito comunale. Si invitano, pertanto, gli interessati a tenersi informati attraverso la consultazione del medesimo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo Todaro

ALLEGATI:

- 1) Allegato 1 - relazione descrittiva
- 2) Allegato 2 - schema di atto di concessione
- 3) Allegato 3 - planimetria
- 4) Allegato 4 - elenco strutture e attrezzature
- 5) Allegato 5 - fac – simile istanza di partecipazione e dichiarazione dei requisiti
- 6) Allegato 6 - fac – simile modulo offerta
- 7) Allegato 7 – normativa art. 80 D.Lgs 50/20146
- 8) Allegato 8 – modalità di costituzione della cauzione definitiva (solo ai fini della stipula del contratto)
- 9) Allegato 9 – informativa trattamento dati



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

ALLEGATO 1 – RELAZIONE DESCRITTIVA

L'Amministrazione comunale al fine di consolidare e accrescere una proposta di offerta turistica di primaria importanza per la crescita del territorio, intende affidare attraverso un'asta pubblica la concessione dell'area e delle strutture ludico/ricreative ubicate in valle di Breguzzo nelle vicinanze della chiesetta degli Alpini.

DESCRIZIONE PARCO AVVENTURA:

Il Comune di Sella Giudicarie è proprietario dell'area e della struttura ludico/ricreativa denominata "Parco Avventura", un'area immersa tra boschi e prati della valle di Breguzzo, alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta a circa 5,5 km dai centri abitati di Bondo e Breguzzo, nella Valle Giudicarie. Nei pressi del Parco avventura vi sono: un'area attrezzata libera per pic-nic in ampi spazi verdi, una zona barbecue coperta, i servizi igienici, una struttura comunale con un ampio porticato coperto in grado di poter accogliere fino a 120 persone a sedere. L'area, di circa mq 46.797, si sviluppa sulle seguenti particelle fondiarie: 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 in C.C. Breguzzo II^a. Tutta l'area (parte bosco e parte prato) è di proprietà comunale (bene indisponibile). In questa area si sviluppa il più grande parco avventura del Trentino, uno tra i primi tre in Italia. Parco Certificato a marchio "Family in Trentino" e Certificato UNI EN 15567-1:2020 (Requisiti di costruzione) e UNI EN 15567-2:2015 (Requisiti di gestione).

Il Parco conta 11 percorsi con la possibilità di effettuare oltre 100 attività di diversa difficoltà; sono percorsi adatti sia per adulti che per ragazzi e bambini sospesi nell'aria tra tronchi, teleferiche, passerelle e ponti tibetani, lanci da *zipline* ecc. Oltre alle varie vie sospese da percorrere, vi è inoltre una attrazione esclusiva: una torre di arrampicata su piloni in legno denominata "Tower Sky Jump", che con i suoi 20 metri è la più alta d'Italia; sulla torre è possibile arrampicarsi fino alla cima attraverso percorsi differenziati e dalla stessa è possibile anche il lancio nel vuoto.

Inaugurato nel 2011, il Parco è stato oggetto negli anni di numerosi interventi, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria: interventi necessari al fine di mantenere le strutture efficienti e sicure. Sono stati realizzati nuovi percorsi e attivati nuovi giochi, ampliando l'offerta ludico/ricreativa. Dal 2022 il Parco si è dotato di nuove linee vita e di sistemi di sicurezza



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

innovativi che consentono di affrontare ogni passaggio sempre in estrema sicurezza. Negli anni il Parco sta diventando un punto di riferimento anche per altri parchi avventura. Numerose le proposte di divertimento e svago che possono affiancare le attività proprie del Parco Avventura come:

Adventure Week: Proposte dedicate agli sport *outdoor*: dal cielo in parapendio, in acqua facendo *canyoning*, arrampicando per arrivare sulle cime o pedalando fra i paesaggi più affascinanti in Trentino.

E-Bike: Noleggio e-bike (bici elettriche) per l'intera famiglia con possibilità di noleggiare Croozer (carrello 2 bambini) o Cammellino, partecipare a percorsi MTB per raggiungere mete mozzafiato con il minimo sforzo e con grande soddisfazione, anche con l'ausilio di guide esperte. È possibile inoltre ricaricare in loco le proprie e-bike.

Campo fisso di Orienteering: Costituito da un campo fisso con 22 punti completo di mappa specifica per l'individuazione degli stessi, possibilità di gioco individuale o a squadre.

Area attrezzata per famiglie: Grandi spazi verdi con area da pic-nic dotata di panchine, tavoli e focolari, parco giochi, tappeto elastico e tanto altro. Presente anche una nuova terrazza panoramica coperta, tutta in legno sostenuta in quota da quattro grandi tronchi, molto usata per feste e pic-nic, dotata di impianto di illuminazione, adeguata anche per l'accesso con carrozzine.

Area Servizi: Area Family, servizi igienici e *baby little home*, un comodo spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini.

Attività Outdoor: Per gli amanti delle passeggiate questo è un luogo ideale situato alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta, da qui partono numerosi itinerari di trekking verso il Gruppo dell'Adamello.

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONCESSIONE

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'AREA CONTRADDISTINTA DALLE PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 DI CIRCA 46.797 MQ IN C.C. BREGUZZO II^ E DELLA STRUTTURA LUDICO/RICREATIVA DENOMINATA "PARCO AVVENTURA" IVI INSISTENTE.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di SELLA GIUDICARIE, di seguito denominato anche "Concedente", per le finalità di cui in premessa e in esecuzione della delibera di Consiglio comunale n. __ dd. __, in qualità di esclusivo proprietario, concede a ,di seguito denominato anche "Concessionario", l'area contraddistinta dalle PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 di circa mq 46.797 in C.C. BREGUZZO II^, come meglio individuate dalle planimetrie allegate (allegato 3) nonché la struttura ludico/ricreativa denominata "Parco avventura" ivi insistente.

Il Concessionario, ferme restando la destinazione urbanistica delle aree e la specifica destinazione d'uso delle medesime prevista dal presente atto può svolgere attività di sfruttamento economico dei beni concessi.

La concessione dell'area sopra individuata viene assentita unicamente ai fini della gestione del parco avventura e condizionatamente al rispetto di tutti gli obblighi assunti con il presente atto e in particolare degli "Obblighi del concessionario" declinati nei successivi articoli 5 e 6.

I beni oggetto della concessione sono:

- PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 corrispondenti all'area "Parco avventura" di circa mq. 49.797 in C.C. BREGUZZO II;
- tutte le strutture ed i percorsi acrobatici del parco avventura ubicati all'interno dell'area oggetto della concessione nonché le attrezzature, dettagliate nell'elenco strutture ed attrezzature (allegato 4):
 - undici percorsi acrobatici sospesi con oltre 100 attività ludico/ricreative
 - edificio in legno attrezzato per le attività di gestione del Parco avventura: info point, reception, noleggio e-bike, magazzino attrezzatura e DPI, ecc.; la struttura è allacciata alla rete elettrica;
 - portale d'ingresso del Parco, struttura completamente in legno di larice con copertura in scandole;
 - terrazza panoramica in legno per pic-nic dotata di impianto elettrico adeguata anche per accesso con carrozzine;
 - New Tower Jump, una torre in legno per l'arrampicata e due basi di lancio;
 - dispositivi di sicurezza, e attrezzature di sicurezza individuale (DPI);
 - E-bike (n. 6);
 - campo da orienteering;
 - servizi igienici presso la limitrofa struttura Casa degli Alpini concessi in uso limitatamente al periodo di apertura del parco avventura e posti a disposizione del pubblico, anche non utente del parco avventura.

ART. 2 DESTINAZIONE URBANISTICA

L'area della Concessione in oggetto è suddivisa in fasce di diversa destinazione urbanistica, secondo la "Variante 2019" del Piano Regolatore Generale del Comune di Sella Giudicarie

approvata dalla Giunta provinciale il 13 maggio 2022 n.815. L'area è suddivisa in: area a verde attrezzato, area bosco, area agricola di pregio e area Parco Naturale Adamello Brenta, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Servizio tecnico del Comune in data 29 marzo 2023 prot. n. 2978 allegato.

Qualunque nuovo intervento proposto dovrà tenere conto del tipo di destinazione delle aree, nonché dei vari vincoli a cui le stesse sono sottoposte.

Le destinazioni urbanistiche non potranno essere modificate per l'intera durata del contratto.

ART. 3 DURATA

La concessione avrà durata di anni 4, decorrenti dalla data di consegna del compendio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l'immobile all'aggiudicatario prima della stipula del contratto, al fine di consentire le attività preliminari di predisposizione dei locali e accelerare l'apertura dell'attività.

È prevista la facoltà per l'Amministrazione di rinnovare la concessione per ulteriori 4 anni. A tal fine, ove abbia verificato: a) il corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario (ivi compreso il pagamento del canone), b) la permanenza dell'interesse pubblico alla concessione del bene alle medesime condizioni, c) che il canone di concessione, come rivalutato ai sensi dell'art. 4 risulti comunque conveniente per l'amministrazione, l'Amministrazione comunica a mezzo PEC al concessionario entro 6 mesi dalla scadenza del quadriennio l'intenzione di rinnovare il contratto, assegnando termine di 30 giorni per confermare la propria disponibilità al rinnovo.

ART. 4 CANONE

Il canone annuo di concessione, dovuto dal Concessionario a titolo di riconoscimento del diritto di sfruttamento economico del bene in oggetto, con i limiti e le facoltà previsti nel presente contratto, viene convenuto e accettato in annui € (...../00) oneri fiscali esclusi nella misura di legge, e deve essere corrisposto in un'unica rata, in via anticipata, dal Concessionario al Comune di Sella Giudicarie, entro il mese di maggio, con versamento mediante PAGOPA secondo le istruzioni dell'ente concedente.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento automatico annuale, per tutta la durata della concessione, a decorrere dal secondo anno, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.), calcolato al netto dei consumi di tabacchi), assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

L'assunzione di giovani fino a 30 anni di età residenti a Sella Giudicarie, durante il periodo estivo per un minimo di un mese con orario giornaliero di 8 ore comporterà una riduzione del canone per l'anno successivo pari a 50,00 € per ogni mese di assunzione; la riduzione è prevista per un massimo di 4 dipendenti. Al fine di beneficiare dell'agevolazione, il Concessionario dovrà produrre i contratti di lavoro regolarmente stipulati.

ART 5. FRUIZIONE DEI BENI CONCESSI: ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO OBBLIGATORIE, FACOLTATIVE, VIETATE.

1. Attività obbligatorie del Concessionario:

Il Concessionario gestisce le aree e l'impianto del Parco Avventura (comprensivo di strutture ed attrezzature), assicurando l'osservanza delle condizioni e delle clausole espresse nel presente contratto, delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie, relativamente alla qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo. Assicura la conformità della propria gestione a quanto previsto dalle norme UNI EN 15567-1/2020

e UNI EN 15567-2/2015; assicura altresì di rispettare quanto previsto in materia di sicurezza dal D. Lgs n. 81/2008 e nello specifico quanto disciplinato dall'appendice XXI relativamente ai lavori in quota.

E' onere del Concessionario acquisire presso i competenti uffici comunali o altre pubbliche amministrazioni per quanto competenti, le autorizzazioni necessarie per le varie attività svolte nel parco avventura in conformità con quanto previsto dal presente atto.

Il Concessionario è tenuto a garantire l'apertura al pubblico del parco:

- nei mesi di giugno e settembre secondo le modalità e gli orari che riterrà più opportuni
- nei mesi di luglio e agosto sette giorni su sette con gli orari che riterrà più opportuni, compatibilmente con le condizioni metereologiche.

2. Attività consentite al Concessionario:

Il Concessionario, ferme restando la destinazione urbanistica delle aree e la specifica destinazione d'uso delle medesime prevista dal presente atto, può svolgere le attività munendosi di attrezzature aggiuntive rispetto a quelle concesse dal Comune, utili allo sfruttamento economico dei beni concessi e all'attività economica esercitata; in particolare a tal fine può, a proprie spese, arredare o attrezzare il bene consegnato dal Concedente per quanto ritenga utile o necessario al fine di una migliore gestione dell'attività.

Eventuali nuovi servizi o ampliamenti di quelli esistenti dovranno essere approvati dal Concedente e potranno essere eseguiti solo dopo le autorizzazioni eventualmente necessarie ricevute dalle autorità competenti in materia, nel rispetto delle relative prescrizioni.

Il Concedente per particolari interventi migliorativi che vanno ad implementare il valore dell'area concessa potrà intervenire, previo accordo con il Concessionario finanziando o cofinanziando pattiziamente quanto realizzato.

3. Attività vietate al Concessionario:

Il Concessionario non potrà utilizzare l'immobile per realizzarvi, direttamente o attraverso altri soggetti, altre attività diverse da quelle espressamente previste nel presente contratto.

ART. 6 ULTERIORI OBBLIGHI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA DETENZIONE DEI BENI CONCESSI

1. Obblighi e facoltà generali:

- 1.1. Il Concessionario è tenuto ad utilizzare i beni concessi, immobili e mobili, con diligenza per l'espletamento delle attività previste nel contratto, provvedendo alla loro sorveglianza, custodia, buona conservazione ed ordinaria manutenzione.
- 1.2. Al momento della consegna della struttura verrà redatto un verbale in contraddittorio e sottoscritto da entrambe le parti. Durante la concessione, il Concessionario ha l'obbligo di conservare e custodire arredi ed attrezzature e di reintegrare i beni danneggiati per cause derivanti dal non corretto utilizzo o rese inservibili, anche se imputabili a terzi, quando conseguenti ad omissione di oneri di corretta sorveglianza, gestione, custodia, buona conservazione, ordinaria manutenzione. Nel caso di sostituzione, il Concessionario dovrà previamente informare il Concedente in modo da consentire di verificare che la sostituzione avvenga con beni che abbiano almeno qualità pari a quella originaria dei beni da sostituire. I beni sostituiti per tali cause rimarranno di proprietà del Concedente. Nel caso in cui la necessità di sostituzione del bene derivi dal normale deterioramento cui consegue la sua inutilizzabilità, il Concessionario dovrà sostituirlo a propria cura e spese, ed il nuovo bene sostituito rimarrà di sua proprietà, ferma restando la facoltà del Concedente di rilevarlo a conclusione del contratto ad un prezzo che tenga conto dello stato in cui si trova.
- 1.3. Il Concessionario deve inoltre provvedere all'aggiornamento delle certificazioni di sicurezza nonché a redigere e tenere aggiornati i registri di manutenzione degli impianti. Copia delle

certificazioni aggiornate dovranno essere di volta in volta inviate al Comune di Sella Giudicarie.

1.4. Il gestore è inoltre tenuto:

- al versamento del canone di cui all'art. 7;
- alla stipula delle coperture assicurative di cui al successivo art. 8;
- alla presentazione, al termine di ogni anno di gestione, di una relazione consuntiva che evidenzia i ricavi e costi, l'affluenza alle diverse attività, le manutenzioni effettuate ed eventuali installazioni di nuove attrezzature / arredi corredate da relativa documentazione.
- predisporre il proprio documento di valutazione dei rischi, ed i suoi aggiornamenti compresi quelli eventuali interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare al Comune di Sella Giudicarie prima della consegna dell'area e delle strutture ed in occasione di ogni sua revisione;
- alla segnalazione tempestiva al comune concedente di danni o ammaloramenti alla struttura che richiedano un intervento manutentivo straordinario.

2. Obblighi inerenti le manutenzioni:

2.1 Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di pulizia dell'area solo durante il periodo di apertura del Parco (cestini, rifiuti abbandonati), delle strutture concesse e delle relative pertinenze nonché dei servizi igienici, compresi i costi per l'acquisto del materiale e dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento di tali operazioni. Qualora il concedente rilevi che i servizi igienici non siano mantenuti in stato di decoro e di pulizia adeguati, potrà intervenire in via sostitutiva ponendo a carico del concessionario le relative spese.

2.2 Sono altresì a carico del Concessionario le spese per la manutenzione ordinaria dell'area e delle strutture date in concessione in modo da garantire efficienza, sicurezza, durata e decoro nel tempo nonché piena fruibilità dell'area stessa, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano in generale: spurghi fosse acque reflue -solo durante il periodo di apertura del Parco-, lo sfalcio dell'erba, eventuali riporti di terreno vegetale, sistemazioni di parapetti e recinzioni, manutenzione delle parti lignee con sostituzione di quelle ammalorate, verniciatura, riparazione degli arredi e delle attrezzature, sostituzione di serrature, maniglie e di corpi illuminanti, manutenzione e riparazione ordinarie di impianti elettrici e tecnici.

Sono a carico del concessionario gli interventi dovuti a scadente manutenzione, che consistono in tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo delle strutture, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

2.3 Il concessionario, avvalendosi di personale provvisto di adeguate competenze, dovrà provvedere al controllo periodico e alla manutenzione dei percorsi acrobatici sospesi, alla linea vita e alle varie attrezzature e dispositivi di sicurezza sia collettivi che individuali. In particolare, il concessionario effettua controlli periodici degli alberi cui sono fissati cavi o pedane dei singoli percorsi del parco avventura, controlli visivi di routine prima di ogni apertura giornaliera e l'ispezione annuale del parco effettuata da soggetto accreditato così come previsto dalla normativa UNI EN 15567-1 /2020 e 15567-2/2015, i controlli e l'ispezione dei DPI secondo le scadenze previste dalle normative di settore.

2.4 Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua e rifiuti che fossero necessarie per l'attività esercitata sui beni concessi. A tal fine il concessionario dovrà costituire allacciamenti ed utenze a proprio nome.

2.5 Potranno essere posti a carico del Concessionario anche gli interventi di somma urgenza, a

carattere provvisorio, al fine di assicurare la piena sicurezza delle strutture e delle attività proposte dallo stesso. I costi di tali interventi, quando assumano natura cautelativa ed anticipatoria di interventi di manutenzione straordinaria prevista a carico del Concedente ai sensi dell'art 7, saranno rimborsati da quest'ultimo. In ogni caso, quando si verifichino simili situazioni urgenti, il Concessionario dovrà darne preventivamente immediata notizia al Concedente, affinché possa valutare di provvedere direttamente a proprie spese.

Il Concedente potrà in ogni momento effettuare verifiche in merito allo stato di manutenzione e conservazione di quanto concesso, con l'intesa che – fatta salva la normale usura – in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del Concessionario, quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dalla contestazione. In caso di inadempienza da parte del Concessionario, il Concedente provvederà agli interventi necessari, addebitando al Concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.

3. Obblighi inerenti la riconsegna dell'area e delle strutture:

La riconsegna dell'area e delle strutture del Parco Avventura obbliga il Concessionario a restituire al Concedente quanto concesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il naturale deterioramento derivante dal loro uso, fermo restando quanto specificato al paragrafo 1.2.

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna di quanto concesso, il Concessionario dovrà produrre al Concedente un riepilogo sulle eventuali modifiche apportate agli impianti e alle strutture nel periodo di uso, fornire le relative schede ed eventuali necessarie certificazioni delle modifiche apportate.

Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del Concessionario. La riconsegna dell'area, delle strutture del Parco Avventura e delle attrezzature, date in concessione, avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti.

ART. 7 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Concedente le spese per la manutenzione straordinaria sulle strutture, su arredi ed attrezzature oggetto della Concessione.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture e sugli impianti tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di "componenti significativi" deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere la struttura allo stato idoneo per servire alla destinazione d'uso.

Rientrano altresì nella manutenzione straordinaria la sostituzione per vetustà delle strutture o lo spostamento delle stesse e dei percorsi che si rendono necessari in ragione dello sviluppo della vegetazione su cui poggiano, qualora ciò comporti la modifica del percorso.

Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti degli impianti in relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente contratto. Ogni intervento eseguito sugli impianti deve essere certificato.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria degli arredi e delle attrezzature, l'obbligo del Concedente riguarda soltanto situazioni imprevedibili e straordinarie e nelle quali non vi sia obbligo manutentivo o di sostituzione a carico del Concessionario.

Alla consegna della struttura, contestualmente alla redazione del relativo verbale, il Comune consegnerà all'ente copia della documentazione in suo possesso relativamente a collaudi - verifiche di sicurezza delle attrezzature, degli impianti e delle strutture installate.

Sono a carico del Concedente studi progettuali o perizie geologiche che dovessero essere richieste dalle autorità competenti, nonché incarichi tecnici per la realizzazione di opere ed interventi

necessari alla messa in sicurezza dell'area Parco avventura, dettati anche da vincoli legati alla "Carta di sintesi della pericolosità".

Gli interventi necessari, ma non urgenti, verranno programmati in accordo con il Concessionario e realizzati nei periodi di chiusura al pubblico del Parco avventura. Per interventi urgenti per cause di forza maggiore il Concessionario non potrà richiedere nessun indennizzo per eventuali interruzioni del servizio.

Sono a carico del Concedente le problematiche legate alla patologia del "Bostrico" (o ulteriori patologie dell'ambiente boschivo), nonché i relativi interventi che si rendessero necessari, anche avvalendosi della collaborazione di professionisti o di strutture provinciali del settore (es. certificazione annuale VTA).

Il concedente assicura altresì prima dell'apertura della stagione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno la pulizia fosse reflue.

L'Amministrazione comunale autorizzerà per tutta la durata del contratto, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.P. 14.06.2005, n. 6, la sospensione del vincolo di uso civico sull'area interessata contraddistinta dalle pp.ffa. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1, in C.C. Breguzzo II^a. Il corrispettivo dovuto dal Concessionario a fronte della sospensione del diritto di uso civico delle suddette particelle verrà versato in conformità a quanto disposto dall'art. 10 della suddetta normativa.

Il Comune monitorerà la conformità al presente contratto della gestione del Parco, attraverso un proprio delegato, con visite periodiche alla struttura, a cui avrà sempre accesso.

L'amministrazione comunale si impegna a collaborare, per quanto di competenza, alla promozione delle iniziative del parco avventura intraprese dal Concessionario, che risultino di interesse pubblico.

ART. 8 RESPONSABILITA' – COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario solleva il Comune di Sella Giudicarie da ogni e qualsiasi responsabilità per danni arrecati a terzi durante la conduzione dell'attività, compresi i dipendenti del Comune nell'esercizio degli obblighi posti a carico dello stesso ente.

Il Concessionario dichiara di essere consapevole della sua diretta responsabilità, per ogni aspetto e rischio correlato alle attività specificamente svolte ed alle attrezzature utilizzate.

Il Concedente prende atto che il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dalla gestione dell'attività esercitata utilizzando i beni oggetto della concessione _____. Il Concessionario deve consegnare annualmente all'ente concedente copia della polizza quietanzata: in difetto, il Comune si riserva la facoltà di recedere di diritto dal contratto.

ART. 9 PERSONALE

Il Concessionario dovrà avvalersi nella gestione di personale idoneo in possesso dei requisiti di legge.

Il Concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

Nel caso in cui il Concessionario non sia in regola con i versamenti dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi nei confronti dei dipendenti, il Concedente, previa diffida alla regolarizzazione inviata al Concessionario e da questi disattesa, ha diritto ad adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità, e facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal Concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 13. Il Concessionario si obbliga a fornire tutte le informazioni utili al Concedente al fine di consentire il controllo sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, comunicando il numero ed eventualmente il nominativo delle persone impiegate presso la struttura di cui all'art. 1 e dando inoltre preventiva informazione alla medesima in caso di sostituzione del personale stesso.

ART. 10 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata, da parte del Concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento delle strutture.

E' fatto quindi espresso divieto al Concessionario di affidare a terzi la gestione dei beni concessi. Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell'attività oggetto di concessione, e per le manutenzioni dei beni del Concessionario e dei beni immobili concessi.

ART. 11 PENALI

Qualora si verificassero, da parte del Concessionario, comprovate carenze di gestione, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Comune di Sella Giudicarie procede alla contestazione scritta a mezzo pec delle infrazioni al Concessionario assegnando allo stesso termine di 5 giorni dal ricevimento per presentare le proprie deduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Concedente addebita al Concessionario una penale determinata in una misura compresa tra € 100,00 e € 2.000,00, a seconda della gravità dell'infrazione, trattenendola dalla cauzione definitiva.

ART. 12 RECESSO, REVOCA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove sopravvengano ragioni di prevalente interesse pubblico, l'Amministrazione concedente può procedere alla revoca della concessione, dandone immediata formale comunicazione al Concessionario, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di un indennizzo ai sensi di legge.

Il Concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, dandone comunicazione mezzo pec con preavviso minimo di 6 mesi. Il mancato rispetto del preavviso costituisce grave inadempienza e applicazione della penale di cui all'art 11 in misura massima.

Il Concedente può sempre attivare il procedimento della risoluzione del contratto, per grave inadempienza, previa instaurazione del contraddittorio. In esito del contraddittorio il Concedente può imporre al Concessionario lo svolgimento di determinate attività ritenute necessarie per garantire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. A tal fine il Concedente assegna al Concessionario un termine congruo per riportare la situazione nel pieno rispetto delle condizioni contrattuali, decorso il quale procederà alla verifica dello svolgimento delle attività imposte; in caso di accertamento negativo, il contratto si considera risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454, terzo comma, del Codice civile, con conseguente incameramento della Cauzione definitiva di cui all'art. 13 e fatti salvi gli eventuali danni che l'Amministrazione dovesse subire. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del Concessionario,

della comunicazione del Comune di Sella Giudicarie dell'accertamento della causa di risoluzione, garantendo lo sgombero dei locali entro 30 giorni da tale data. Decorso il termine il Concedente può procedere direttamente, con spese a carico del Concessionario.

In caso di risoluzione, recesso o revoca del contratto, l'area, le strutture e le attrezzature oggetto di concessione dovranno essere restituiti al Concedente nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

ART. 13. CAUZIONE

Si dà atto che il Concessionario ha costituito deposito cauzionale /estremi polizza

_____ di € pari a due annualità del canone di concessione, quale cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto

Il Concedente ha diritto di escutere in tutto o in parte, la cauzione in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per il recupero delle penali applicate e per effettuare i pagamenti diretti delle prestazioni richieste dal Comune di Sella Giudicarie in via sostitutiva rispetto ai comportamenti omissivi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione dell'importo originario, ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune di Sella Giudicarie.

In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove si abbia recesso anticipato dal contratto da parte del Concessionario nei seguenti casi:

- Preavviso regolare di 6 mesi ma lascia l'impianto prima dello scadere dei sei mesi: il comune incamera la cauzione
- Mancato preavviso: il comune incamera la cauzione e la penale in misura massima

La cauzione definitiva viene altresì incamerata totalmente in caso di risoluzione del contratto imputabile al Concessionario, fatta salva ogni ulteriore somma spettante al Concedente.

La cauzione ha durata pari al contratto e sarà liberata ovvero restituita da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dell'area e delle strutture, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

ART. 14. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

ART. 15. ELEZIONE DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto, il Concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune di Sella Giudicarie ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE


Qualora le parti non riescano a risolvere bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa o in dipendenza dell'osservanza, dell'interpretazione e della esecuzione del presente contratto, si ricorrerà al giudice ordinario, la cui competenza è consensualmente fin d'ora riconosciuta ed attribuita al Foro di Trento.



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento

ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DELL'AREA CONTRADDISTINTA DALLE PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 DI CIRCA 46.797 MQ IN C.C. BREGUZZO II^ E DELLA STRUTTURA LUDICO/RICREATIVA DENOMINATA "PARCO AVVENTURA" IVI INSISTENTE

ALLEGATO 3 - PLANIMETRIA AREA






COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
Provincia di Trento


ALLEGATO 4 - ELENCO STRUTTURE E ATTREZZATURE

ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DELL'AREA CONTRADDISTINTA DALLE PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 DI CIRCA 46.797 MQ IN C.C. BREGUZZO II^ E DELLA STRUTTURA LUDICO/RICREATIVA DENOMINATA "PARCO AVVENTURA" IVI INSISTENTE.

POS:01 PARCO AVVENTURA: PLANIMETRIA AREA PARCO



POS:02 PARCO AVVENTURA: PLANIMETRIA PERCORSI ACOBATICI



DESCRIZIONE PERCORSI:

NOVE PERCORSI ACROBATICI ATTREZZATI, OLTRE 100 ATTIVITA' TRA, FUNI, PASSERELLE SOSPese SUGLI ALBERI E PONTI TIBETANI. PERCORSI SUDDIVISI PER COLORE IN ORDINE CRESCENTE DAL VERDE AL NERO IN BASE ALLA DIFFICOLTÀ – ETÀ - ALTEZZA:

BRIEFING JUNIOR – (5 PASSAGGI)

BRIEFING ADULTI 1 – (4 PASSAGGI)

BRIEFING ADULTI 2 – (4 PASSAGGI)

KID EXPLORER (9 PASSAGGI)

TOP GREEN (9 PASSAGGI)

JUNIOR ADVENTURE (13 PASSAGGI)

DARK BLUE (14 PASSAGGI)


EMOTION (19 PASSAGGI)

BIG ZIP (10 PASSAGGI)

ADRENALIN PARK (21 PASSAGGI)

SUPER JUMP (3 PASSAGGI)

FOTO:



Pos.03 PARCO AVVENTURA: DOTAZIONI

Il Parco Avventura dispone inoltre delle seguenti strutture:



Portale ingresso Parco Avventura, struttura completamente in legno di larice con copertura in scandole in legno.



Terrazza panoramica in legno per pic-nic dotata di impianto elettrico adeguata anche per accesso con carrozzine.



New tower jump di oltre 20 metri, percorsi differenziati per l'arrampicata e due basi di lancio nel vuoto in caduta controllata.



Casetta in legno di larice di ottima qualità e rifiniture, dotata di alimentazione elettrica e sistema di allarme. La struttura è attrezzata con casellario porta oggetti ospiti e usata per le attività di gestione del parco quali: info point, reception, noleggio ebike, magazzino e dpi, cassetta primo soccorso.



Servizi igienici con area Family completa di arredi: spazio allattamento, area pappa, fasciatoio, area giochi, servizi igienici disabili e servizi igienici uomo/donna (vedi art. 2-3 - schema di concessione).



Pos.04 PARCO AVVENTURA: DOTAZIONI TECNICHE E DI SICUREZZA


- n. 150 dispositivi di sicurezza KONG (cod. art. 765M30BPOKK)
- n. 150 moschettoni COUDOU PRO KONG (cod. art. ZAZA2CSEVO629.084)
- n. 150 fettucce KONG (cod. art. 2160008500KK)
- n. 2 zaini professionali Kong con sistemi PETZL I'D, n. 2 moschettoni freno Petzl, 2 paranchi.
- n. 108 carrucole Kong (cod. art. 82603P100KK)
- n. 6 ebike attività per il noleggio

Pos.5 PARCO AVVENTURA: ALTRE ATTIVITA IN AREA PARCO



PERCORSO ORIENTEERING

Costituito da un zampo fisso con 22 punti completo di mappa specifica per l'individuazione degli stessi;



BIKE SHARING

Campo noleggio ebike

Area parcheggio con possibilità di ricarica anche ebike private;



AREA LIBERA PER FAMIGLIE

Area pic-nic attrezzata con panchine, tavoli e focolari, parco giochi per bambini e casetta legno per bambini;

ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE REQUISITI

BOLLO euro 16,00 Indicare l'eventuale causa di esenzione _____ _____

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DELL'AREA CONTRADDISTINTA DALLE PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3, 2508/4, 2509/1 DI CIRCA 46.797 MQ IN C.C. BREGUZZO II^ E DELLA STRUTTURA LUDICO/RICREATIVA DENOMINATA "PARCO AVVENTURA" IVI INSISTENTE

ATTENZIONE: In caso di partecipazione in forma raggruppata la presente istanza deve essere resa da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Il/La sottoscritto/a

nato/a a (Comune e provincia)

Il giorno (data)

e residente a

Indirizzo

Codice fiscale

In qualità di (alternativamente)

☐

persona fisica

☐

legale rappresentante/ Presidente

☐

procuratore munito di procura che dichiara avere i seguenti estremi (riportare qui gli estremi della procura o altro titolo necessario, oppure indicare che si allega in originale o copia conforme)

☐ dell'impresa/associazione

Codice fiscale/ Partita I.V.A.

con sede legale in

Indirizzo e numero civico

Telefono

Indirizzo PEC

Codice attività (ATECO)

CHIEDE

di partecipare alla procedura in oggetto.

A tal fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze, civili e penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA

FORMA DI PARTECIPAZIONE	
di partecipare:	
<input type="checkbox"/>	singularmente
<input type="checkbox"/>	in forma raggruppata con
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80 D.LGS 50/2016)	
<input type="checkbox"/>	Inesistenza a proprio carico di alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 come da allegato normativo.
<input type="checkbox"/>	Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Sella Giudicarie cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell'esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001); [in caso contrario, indicare quando e a chi è stato conferito l'incarico]:
<input type="checkbox"/>	che il soggetto/impresa che presenta offerta non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla gara, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente, o comunque di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile.
oppure:	
<input type="checkbox"/>	di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto al soggetto/impresa, per il quale si presenta offerta, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente. A tal fini dichiara che le imprese con le quali sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile sono le seguenti:
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>RAGIONE / DENOMINAZIONE SOCIALE</div> <div>SEDE LEGALE</div> </div>	

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	
<input type="checkbox"/>	Soggetto iscritto al Registro Imprese
<input type="checkbox"/>	Soggetto iscritto al REA
<input type="checkbox"/>	Soggetto non ancora iscritto al Registro delle Imprese / REA della C.C.I.A.A.
<input type="checkbox"/>	Gestione di strutture analoghe: aver gestito per almeno DUE stagioni nel triennio precedente alla data di pubblicazione del presente bando, un impianto parco avventura:
PERIODO	
STRUTTURA	

DICHIARA INOLTRE

- di accettare integralmente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le condizioni di cui allo schema di contratto di concessione dell'immobile menzionato in oggetto.
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente.
- di impegnarsi a presentare, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, le garanzie (cauzione ed assicurazioni) previste nel bando e nello schema di contratto.
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al bando.

Data,

Firma,

Allegati: - copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore se non sottoscritta digitalmente.

ALLEGATO 6

MODELLO OFFERTA ECONOMICA

da inserire nella busta contraddistinta dalla dicitura "offerta"

BOLLO euro 16,00
Indicare l'eventuale causa di
esenzione

**OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER CONCESSIONE DELL'AREA CONTRADDISTINTA DALLE
PP.FF. 2501/1, 2501/3, 2502/1, 2503, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2508/1, 2508/2, 2508/3,
2508/4, 2509/1 DI CIRCA 46.797 MQ IN C.C. BREGUZZO II^ E DELLA STRUTTURA
LUDICO/RICREATIVA DENOMINATA "PARCO AVVENTURA" IVI INSISTENTE**

OFFERTA ECONOMICA

A) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (Comune e provincia)

Il giorno (data)

e residente a

Indirizzo

Codice fiscale

In qualità di (alternativamente)

- ☐ persona fisica
☐ legale rappresentante
☐ procuratore

☐ di impresa/ associazione

Codice fiscale/ Partita I.V.A.

con sede legale in

Indirizzo e numero civico

Telefono

Indirizzo PEC

☐ Soggetto non ancora iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

B) e C) da compilare in caso di partecipazione in raggruppamento:

B) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (Comune e provincia)

Il giorno (data)

e residente a

Indirizzo

Codice fiscale

In qualità di (alternativamente)

- ☐ persona fisica
☐ legale rappresentante
☐ procuratore

☐ di impresa/associazione

Codice fiscale/ Partita I.V.A.

con sede legale in
Indirizzo e numero civico
Telefono
Indirizzo PEC

☐ Soggetto non ancora iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

C) Il/La sottoscritto/a

nato/a a (Comune e provincia)

Il giorno (data)

e residente a

Indirizzo

Codice fiscale

In qualità di (alternativamente)

- ☐ persona fisica
☐ legale rappresentante
☐ procuratore

☐ di impresa/associazione

Codice fiscale/ Partita I.V.A.

con sede legale in
Indirizzo e numero civico
Telefono
Indirizzo PEC

☐ Soggetto non ancora iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

OFFRE

Il seguente **canone annuo** (al netto di iva nella misura di legge)

Importo in cifre	
Importo in lettere	

Data,

Firma,

ALLEGATO 07

ESTRATTO NORMATIVO

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 80 (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art. 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di

condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque

danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

ALLEGATO 8

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Comune di Sella Giudicarie e comunque fino ad espressa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Sella Giudicarie".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - c5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"; c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Servizio Segreteria

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, con sede a Sella Giudicarie, Piazza C. Battisti 1 – Tel. 0465901023 - email comune@comune.sellagiudicarie.tn.it – sito internet www.comunesellagiudicarie.tn.it nella persona del legale rappresentante il sindaco Franco Bazzoli

Responsabile della protezione dei dati: Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n. 23 – Tel. 0461987139 - e-mail servizioRPD@comunitrentini.it - sito internet www.comunitrentini.it

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica

I dati personali vengono raccolti e trattati per il compimento degli adempimenti obbligatori per legge o regolamento, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico, per lo svolgimento del rapporto contrattuale instaurato

Modalità del trattamento

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.

I dati possono essere oggetto di diffusione ai sensi di legge.

I dati possono essere oggetto di pubblicazione su internet.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati dell'Area 1 e dal responsabile o incaricati dell'Area 2 a fini istruttori ed al fine degli adempimenti contabili e fiscali connessi.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda la definizione della pratica per la quale vengono forniti e richiesti.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la segreteria possa approfondire provvedere in merito a quanto domandato, ed eventualmente a provvedere.

I diritti dell'interessato sono:

- ☐ richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ☐ ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ☐ richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ☐ ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ☐ richiedere la portabilità dei dati;
- ☐ aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- ☐ opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- ☐ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Segretario comunale Vincenzo Todaro